

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie locali che gestiscono un servizio affidi devono deliberare un regolamento che serve da riferimento teorico-pratico e normativo.

Premessa

Quando sono menzionati i Servizi viene fatto riferimento ai Servizi Sociali Comunali e/o dell’Unione dei Comuni Cassola Mussolente Romano d’Ezzelino o dell’Azienda Sanitaria U.L.S.S. 3, se la funzione è delegata.

Art. 1

L’affido familiare è un intervento che ha lo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per lo sviluppo psico-fisico, laddove i servizi lo ritengano la soluzione più idonea per il minore stesso. Viene messo in atto nei casi in cui la famiglia d’origine del minore si trovi nell’incapacità o impossibilità temporanea di curarsi di lui. L’affido familiare può essere:

- ✓ **Diurno** quando consiste nell’accogliere un bambino per qualche ora al giorno, nei fine settimana o per le vacanze
- ✓ **Residenziale** quando il bambino vive stabilmente con la famiglia affidataria per un periodo di tempo prestabilito

L’affidamento familiare può essere attuato dall’Azienda Sanitaria U.L.S.S. su delega dei Comuni.

Art. 2

I Servizi realizzano l’affidamento familiare attraverso un’apposita équipe composta da Assistente Sociale, Psicologo, Pedagogista, educatore extrascolastico o altre figure professionali. Tale équipe ha il compito di:

- ✓ Organizzare la campagna per la promozione dell’affido eventualmente attraverso incontri con la popolazione, la scuola, le associazioni di volontariato ecc;
- ✓ Mantenere il collegamento con l’Unità Operativa Tutela Minori, i Consultori Familiari e gli altri Servizi del territorio;
- ✓ Curare la preparazione e la formazione delle famiglie e dei singoli disponibili all’affido;
- ✓ Promuovere attuare e sostenere gli affidi familiare e curarne il proseguo

Art. 3

Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e dei quali si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- ✓ Conoscenza e acquisizione consapevole della temporaneità dell’affido;
- ✓ Capacità di comprendere e sostenere l’individualità dell’affidato e di aiutarlo nel processo di crescita attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo;
- ✓ Disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d’origine e con gli operatori dei Servizi competenti.

Art. 4

La formulazione di ciascun progetto di affidamento familiare è preceduta da un'indagine psicologica e sociale sul minore e la sua famiglia d'origine effettuata dalle équipes degli operatori dei Servizi. La proposta di inserimento viene, di norma, formulata agli affidatari congiuntamente dall'équipe che ha in carico il minore e la sua famiglia d'origine e dall'équipe che ha curato la formazione degli affidatari.

Art. 5

L'affidamento familiare può essere consensuale o non consensuale. L'affidamento familiare consensuale è proposto dagli operatori dei Servizi Sociali è disposto dall'Amministrazione Comunale del Comune di residenza del minore. Compete al Giudice Tutelare rendere esecutivo il provvedimento di affido. L'affidamento familiare non consensuale è disposto dal Tribunale per i Minorenni

Art. 6

L'Amministrazione Comunale¹ di residenza del minore, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, **interviene con misure di sostegno e di aiuto economico** in favore della famiglia affidataria in base a uno specifico progetto predisposto dal competente ufficio, secondo i criteri e giudizi dell'Allegato A. E' altresì compito dell'Amministrazione comunale di residenza del minore stipulare un contratto di assicurazione (per responsabilità civile e per eventuali infortuni), o delegare questo compito all'Azienda ULSS 3".

Art. 7

I Servizi si impegnano a:

- ✓ Assicurare al minore cura e sostegno nei vari momenti dell'affido;
- ✓ Proseguire nella presa in carico della famiglia d'origine per gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti nel progetto di affidamento;
- ✓ Mantenere costanti rapporti con la famiglia affidataria al fine di garantire alla stessa il sostegno necessario all'andamento positivo dell'affido

Art. 8

Gli affidatari si impegnano a:

- ✓ Provvedere al mantenimento, cura ed istruzione del minore in affido;
- ✓ Mantenere i rapporti con la famiglia d'origine secondo le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- ✓ Mantenere i rapporti con i Servizi Comunali o dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. 3 qualora delegati per poter verificare, valutare e /o modificare lo svolgimento dell'affido.
- ✓ Collaborare con l'équipe affido attraverso incontri periodici per uno scambio di riflessioni sull'andamento dell'affido

Art. 9

La famiglia d'origine qualora sia consenziente, si impegna a:

- ✓ Aderire agli interventi di sostegno e cura dei Servizi messi in atto per rimuovere quei fattori che avevano portato a progettare l'affido familiare;
- ✓ Mantenere i rapporti con la famiglia affidataria secondo le modalità concordate con i Servizi o prescritte dall'Autorità Giudiziaria;
- ✓ Favorire il rientro del minore in famiglia in collaborazione con i Servizi e gli affidatari

¹ art.5, comma 4 legge 149 del 1 marzo 2001: "lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria".

**CRITERI E MODALITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO
ALLE FAMIGLIE E ALLE PERSONE
CHE HANNO MINORI IN AFFIDAMENTO**

In attuazione di quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e dalle modifiche apportate dalla legge 1 marzo 2001 n. 149, circolare n. 56/1986, art.80 c.3 regolamento Regionale del Veneto n.8/84 e art.12 legge 241/90 (trasparenza della Pubblica Amministrazione) si concorda che:

- a) In relazione all'articolo 6 del Regolamento e nel caso di corresponsione dell'assegno base, l'Amministrazione Comunale fa riferimento ai criteri e modalità indicati nei successivi punti 1,2,3.
- b) L'assegno di base è erogabile al fine di riconoscere la natura di servizio pubblico dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

Criteri per l'erogazione dell'assegno:

- 1) L'assegno ha periodicità mensile. Il suo importo viene determinato in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima dei lavoratori dipendenti ed autonomi titolari dell'assicurazione generale obbligatoria qualora si tratti di affido a tempo pieno. Per altre forme di affido (diurno, di sostegno, ecc.) la quota del contributo verrà di volta in volta determinata dai Servizi coinvolti. L'erogazione dell'assegno è a carico dell'Amministrazione Comunale di residenza del minore competente ai sensi della normativa sulle prestazioni assistenziali.
- 2) L'assegno può essere aumentato del 30% ed eventualmente in misura maggiore quando ricorrano situazioni complesse per problematiche di natura fisica psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. L'eventuale integrazione dell'assegno di base dovrà essere esplicitamente inclusa nel progetto individuale, soggetto a verifiche e revisioni semestrali.
- 3) Alla famiglia o alla persona affidataria possono essere, inoltre, rimborsate da parte del comune le spese sostenute per:
 - a) La dotazione di ausili tecnici o di spese sanitarie la cui spesa non è coperta da Servizi Sanitario Nazionale;
 - b) L'acquisto di libri e materiali scolastici per la frequenza delle scuole medie inferiori o superiori. Su proposta dei Servizi che dispongono l'affido, il Comune di residenza del minore può chiedere una compartecipazione economica alla famiglia d'origine.
- 4) Dall'assegno di base possono essere detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali che il giudice abbia disposto di erogare in favore dell'affidatario, ai sensi dell'art. 38 della legge 1 marzo 2001 n. 149.
- 5) Dall'assegno di base possono essere altresì detratte le somme che il Giudice Tutelare abbia destinato alle spese per il mantenimento e l'istruzione del minore, ai sensi degli art. 369 e 371 del Codice Civile.
- 6) L'assegno di base di cui al punto 1 può essere abbattuto del 15% per ogni minore affidato oltre il primo.